CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ESTRATTI ALLERGENICI "NAMED PATIENT PRODUCTS" PER TERAPIA IPOSENSIBILIZZANTE SPECIFICA (ITS) E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 lettera a) L.R. 19/2007 – (GARA 26-2014) PER I LOTTI N. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14.

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.a., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Direttore Amministrativo, Dott. Leo MASSARI giusta procura speciale conferita con atto notarile Dott. Ganelli , rep. n. 22208, numero atti 14609 registrata al n. 15904 del 22 giugno 2011 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1 (nel seguito per brevità anche "***S.C.R.***")

E

ALLERGOPHARMA SPA, sede legale in P.zza del Pigneto, 9, 00176 Roma, ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, capitale sociale Euro 200.000,00 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, REA di RM 1392124, P. IVA 06128480966, in persona del Sig.ra Stefania Cianci, giusta poteri alla stessa conferiti dal Consiglio di Amministrazione il 16 dicembre 2013, nata a Milano il 29 giugno 1968, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede della società (nel seguito per brevità anche "***Fornitore***").

Regione Piemonte S.C.R. Piemonte S.p.A. C.so Marconi, 10 - 10125 Torino

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-

Allergopharma S.r.l. - Stefania Cianci Consigliere

Piemonte S.p.a. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) con D.G.R. n. 34-6237 del 02 agosto 2013 e successiva nota della Direzione Sanità del 08/04/2014 (Prot. SCR Piemonte n. 04138), si riaffidava l'incarico a S.C.R. - Piemonte S.p.A. di procedere all'approvvigionamento centralizzato di vaccini desensibilizzanti o immunoterapie specifiche, predisponendo i relativi atti di gara;

c) S.C.R.-Piemonte S.p.a., con provvedimento n. 82 del 23 aprile 2014, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha indetto una procedura negoziata ex art. 57 comma 2, lett. b) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., suddivisa in 14 lotti, per la stipula, con riferimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione per la fornitura di estratti allergenici "Named Patient Products" per terapia iposensibilizzante specifica (ITS) e la prestazione dei servizi connessi, da destinarsi ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007, con la previsione, dell'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso;

con provvedimento n. 111 del 28 maggio 2014, S.C.R. ha aggiudicato definitivamente i lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 al Fornitore per un prezzo complessivo offerto pari a Euro 309.740,64 oltre I.V.A.;

d) il Fornitore aggiudicatario dei lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro 30.974,06 polizza n. 896BGC1400825, rilasciata da Deutsche Bank S.p.A.e a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni

Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.A. C.so Marconi, 10 - 10125 Torino

Allerg... Stefania ...

derivanti dalla Convenzione stessa e dei successivi ordinativi di fornitura, e la polizza assicurativa come indicato al par. 16 della Lettera d'Invito.

e) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusa la Lettera d'Invito, ancorché non materialmente allegata, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Codice Etico di S.C.R., Capitolato Tecnico e relativi allegati, Dichiarazione di Offerta Economica Lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14, cauzione definitiva e polizza assicurativa.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la fornitura di estratti allergenici "Named Patient Products" per terapia iposensibilizzante specifica (ITS) (di seguito anche solo "prodotto") e la prestazione dei servizi connessi per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 e s.m.i. di cui:

- **Lotto 1**: ALLERGOIDE RITARDO sottocute (terapia breve) -

Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.A. C.so Marconi, 10 - 10125 Torino

Allergopharma S.p.A.
Stefania Cianci
Consigliere

ALLERGOVIT - trattamento iniziale: per un importo complessivo pari a Euro 21.384,00;

- **Lotto 2**: ALLERGOIDE RITARDO sottocute (terapia breve) - ALLERGOVIT - mantenimento a 1 flacone: per un importo complessivo pari a Euro 24.552,00;
- **Lotto 3**: ALLERGOIDE RITARDO sottocute (terapia breve) - ACAROID - trattamento iniziale: per un importo complessivo pari a Euro 2.376,00;
- **Lotto 4**: ALLERGOIDE RITARDO sottocute (terapia breve) - ACAROID - mantenimento 1 flacone: per un importo complessivo pari a Euro 21.384,00;
- **Lotto 5**: RITARDO sottocute - trattamento iniziale: per un importo complessivo pari a Euro 1.452,00;
- **Lotto 6**: RITARDO sottocute - mantenimento 1 flacone: per un importo complessivo pari a Euro 9.292,80;
- **Lotto 7**: RITARDO sottocute - mantenimento 2 flaconi: per un importo complessivo pari a Euro 2.393,60;
- **Lotto 8**: RITARDO ACARI sottocute - mantenimento 1 flacone: per un importo complessivo pari a Euro 5.517,60;
- **Lotto 9**: RITARDO ACARI sottocute - mantenimento 2 flaconi: per un importo complessivo pari a Euro 2.393,60;
- **Lotto 10**: ALLERSLIT FORTE sublinguale - mantenimento: per un importo complessivo pari a Euro 7.518,72;
- **Lotto 11**: ALLERGODROP mantenimento 2 flaconi da 7,5 ml (3,3): per un importo complessivo pari a Euro 106.465,92;

Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.A. - C.so Marconi, 10 - 10125 Torino

Allergopharma
Stefania Ciano
Consigliere

- **Lotto 12**: ALLERGODROP mantenimento 3 flaconi da 7,5 ml (3,3,3): per un importo complessivo pari a Euro 13.305,60;
- **Lotto 13**: ALLERGODROP ACARI mantenimento 2 flaconi da 7,5 ml (3,3): per un importo complessivo pari a Euro 46.860,00;
- **Lotto 14**: ALLERGODROP ACARI mantenimento 3 flaconi da 7,5 ml (3,3,3): per un importo complessivo pari a Euro 44.844,80;

2. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a fornire i prodotti di cui al precedente comma, nonché ad eseguire i servizi connessi nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo massimo previsto per ciascun Lotto.

3. L'importo massimo relativo a ciascun lotto di cui al precedente comma 1 esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite dell'importo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura dei prodotti oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.

4. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivi della fornitura dei prodotti oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.

5. S.C.R. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto importo massimo del lotto di

Regione Piemonte S.C.R. Piemonte S.r.l.A. C.so Marconi, 10 - 10125 Torino

Allergopharma S.p.A
Stefano Cianci
Consigliere

riferimento, fino a concorrenza di un quinto dell'importo della Convenzione ai sensi del R.D. 2440/1923.

6. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico.

I singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione.

7. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

8. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R. all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

ART. 3 - DURATA

1.La presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data del 03 giugno 2014; nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito per ciascun Lotto, di cui all'art. 2 comma 1 potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R..

Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.A. - C.so Marconi, 10 - 10125 Torino

Allergopharma S.p.A.
Stefania Cianci
Consigliere

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito l'importo massimo previsto per ciascun Lotto, anche eventualmente incrementato.

2. Durante l'arco temporale di cui al comma 1 le Amministrazioni potranno emettere Ordinativi di Fornitura.

3. In tutti i casi è prevista la possibilità per S.C.R.-Piemonte S.p.A. di chiedere la prosecuzione della fornitura alle medesime condizioni tecniche ed economiche per un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi dalla scadenza della stessa, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente.

4. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura dei prodotti ed i servizi connessi per tutta la durata della Convenzione.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Per dare esecuzione alla fornitura dei prodotti, le Amministrazioni devono emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono specificati: (i) il CIG derivato; (ii) le quantità di prodotti richiesti da consegnare, suddiviso per prodotto; (iii) i luoghi di consegna; (iiii) gli estremi per la fatturazione (iiiii); l'indicazione del Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.). Gli Ordinativi di Fornitura, sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, dovranno essere inviati al Fornitore a mezzo fax o tramite posta elettronica o o tramite posta elettronica certificata.

2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena

Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.A. C.so Marconi, 10 - 10125 Torino

Allergopharma S.p.A.
Stefania Cianci
Consigliere

l'applicazione delle penali di cui all'art. 9.

ART. 5 – VERIFICHE

1. S.C.R. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi delle Amministrazioni Contraenti.

2. Le Amministrazioni Contraenti, entro trenta giorni dal ricevimento dei prodotti, si riservano di verificare la conformità degli stessi rispetto alle previsioni contrattuali e a quanto previsto nell'Ordinativo di fornitura, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 lett. d) del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i. In ogni caso, ai fini della decorrenza degli interessi moratori, la procedura diretta ad accertare la conformità del prodotto non potrà essere superiore a 30 giorni dal ricevimento della merce stessa.

3. Oltre il termine sopra indicato, le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R., anche tramite terzi da essi incaricati, hanno comunque la facoltà di effettuare, in corso di fornitura, verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nella scheda tecnica.

Tale verifica si svolgerà secondo le modalità descritte al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico.

ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti della Convenzione a:

a) rispettare il Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.a.;

b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;

Allergopharma S.p.A.
Stefania Cianci
Consigliere

c) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;

d) conformare la qualità dei prodotti forniti alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;

e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;

f) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 4 della presente Convenzione, sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni;

g) eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi e secondo le indicazioni che verranno fornite da ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo di Fornitura.

Allergopharma S.p.
Stefania Cianci
Consigliere

h) fornire qualsiasi quantitativo ordinato nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di ordinativi minimi. Al Fornitore non sarà consentito fissare alcun importo minimo per l'esecuzione della fornitura;

i) non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura che vada oltre la concorrenza del quantitativo della Fornitura prevista per ciascun lotto, informando tempestivamente l'Amministrazione e S.C.R.;

j) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura;

k) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico;

l) consentire a S.C.R. nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

m) manlevare e tenere indenne S.C.R. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

n) ottemperare a quanto previsto all'art. 8 del Capitolato Tecnico nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia della Convenzione:

- non sia più in grado di garantire la fornitura del vaccino offerto in sede di gara per il ritiro dello stesso dal mercato;

S.C.R. Piemonte S.p.A. C.so Marconi, 10 - 10125 Torino
Allergopharma S.r.l.
Stefania Cianci
Consigliere

- abbia immesso sul mercato vaccini ulteriori rispetto a quelli proposti in sede di partecipazione alla gara, che presentino, nell'ambito del medesimo allergene, caratteristiche migliorative (ad es. concernenti le modalità di somministrazione, il numero di dosi per confezione, il riconfezionamento.

ART. 7 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA

Il confezionamento, il trasporto e la consegna dei prodotti relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico paragrafi 6 e 9.1.

Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo di fornitura.

In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato al par. 9.2. del Capitolato Tecnico.

ART. 8 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Amministrazione Contraente al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base dei prezzi unitari dei prodotti proposti (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato nella Dichiarazione di Offerta economica, pari a:

LOTTO	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO OFFERTO	CIG
1	ALLERGOIDE RITARDO sottocute (terapia breve) - ALLERGOVIT - trattamento iniziale	€ 198,00	5728208AC5
2	ALLERGOIDE RITARDO sottocute (terapia breve) - ALLERGOVIT - mantenimento a 1 flacone	€ 198,00	5728212E11

Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.A. - C.so Marconi, 10 - 10125 Torino

Allergopharma S.p.A
Stefania Cianci
Consigliere

3	ALLERGOIDE RITARDO sottocute (terapia breve) - ACAROID - trattamento iniziale	€ 198,00	5728222654
4	ALLERGOIDE RITARDO sottocute (terapia breve) - ACAROID - mantenimento 1 flacone	€ 198,00	5728231DBF
5	RITARDO sottocute - trattamento iniziale	€ 145,20	572823945C
6	RITARDO sottocute - mantenimento 1 flacone	€ 145,20	5728248BC7
7	RITARDO sottocute - mantenimento 2 flaconi	€ 239,36	5728255191
8	RITARDO ACARI sottocute - mantenimento 1 flacone	€ 145,20	57282659CF
9	RITARDO ACARI sottocute - mantenimento 2 flaconi	€ 239,36	5728272F94
10	ALLERSLIT FORTE sublinguale - mantenimento	€ 234,96	57282838AA
11	ALLERGODROP mantenimento 2 flaconi da 7,5 ml (3,3)	€ 187,44	5728288CC9
12	ALLERGODROP mantenimento 3 flaconi da 7,5 ml (3,3,3)	€ 246,40	5728290E6F
13	ALLERGODROP ACARI mantenimento 2 flaconi da 7,5 ml (3,3)	€ 187,44	5728296366
14	ALLERGODROP ACARI mantenimento 3 flaconi da 7,5 ml (3,3,3)	€ 246,40	572830392B

I prezzi unitari sopraindicati rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).

2. I predetti corrispettivi sono dovuti e si riferiscono alla fornitura e servizi connessi eseguiti a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

3. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi

Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.A. - C.so Marconi, 10 - 10125 Torino

Allergopharma S.p.A
Stefania Bianci
Consigliere

incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

4. La revisione dei suddetti corrispettivi è prevista al termine di ogni anno, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione e per tutta la durata dello stessa; secondo quanto previsto all'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

5. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture, aventi cadenza mensile posticipata; le stesse dovranno essere inviate a mezzo posta (ed eventualmente anticipate via e mail se tale modalità di invio è autorizzata per iscritto dall'Ente) ai riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura.

6. Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2 lett. c) e commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di Convenzione avente ad oggetto la fornitura a favore di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di verifica di conformità del prodotto di cui all' articolo 5 comma 2 del presente Atto.

7. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; in particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane S.p.a..

Regione Piemonte - C.so Marconi, 10 - 10125 Torino - S.C.R. Piemonte S.p.A.

Allergopharma S.p.A
Stefania Cianci
Consigliere

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono i seguenti:

- Presso Deutsche Bank S.p.A. – Filiale G DI MILANO

  IBAN IT 78J 03104 01607 000000821033

Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui correnti di cui sopra sono:

- Stefania CIANCI CF: CNCSFN68H69F205B
- Federico FORNARI LUSWERGH CF: FRNFRC64P26H501U
- Claudio RAVESI CF: RVSCLD55A21H501N

4. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 9.2. del Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a quanto richiesto dagli Enti.

8. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potrà addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.

9. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

10. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui al comma 5 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla

Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.A. - C.so Marconi, 10 - 10125 Torino

Allergopharma S.p.A.
Stefania Cianci
Consigliere

normativa vigente al tempo del pagamento stesso.

ART. 9 - PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel Capitolato Tecnico per la consegna della fornitura, per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa, per la consegna della fornitura a seguito di indisponibilità temporanea del Prodotto, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare penalità secondo quanto riportato al paragrafo 11 lettere a) e b) del Capitolato Tecnico.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso l'Amministrazione contraente applicherà la penale di cui paragrafo 11 lettera a) del Capitolato Tecnico sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

3. Per il ritardo nella consegna della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio (par. 10 Capitolato Tecnico) dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R., il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla stessa una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo .

Regione Piemonte - C.so Marconi, 10 - 10125 Torino
S.C.R. Piemonte S.p.A.

Allergopharma S.p.A.
Stefania Cianci
Consigliere

ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9, comma 1 e 2 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R..

In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre, per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 9 comma 1 e 2 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma 3 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R..

In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio della stessa S.C.R., a giustificare l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art. 9 comma 3 a decorrere dall'inizio

Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.A. - C.so Marconi, 10 - 10125 Torino

Allergopharma S.p.
Stefania Cianci
Consigliere

dell'inadempimento.

3. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 9 comma 1, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. S.C.R. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 9 comma 3 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo di ciascun lotto fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10%. S.C.R. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 11 - GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla

Regione Piemonte S.C.R. Piemonte S.u.A. C.so Marche 10125 Torino

Allergopharma S.p.A
Stefania Cianci
Consigliere

legge, così come indicato alla lettera e) delle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.

3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R., fermo restando quanto previsto all'art. 9, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni e/o della S.C.R.-Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo

Regione Piemonte - C.so Marconi, 10 - 10125 Torino - S.C.R. Piemonte S.p.A.

Allergopharma S.p.
Stefania Cianci
Consigliere

garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.a.

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R.-Piemonte S.p.a.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.R.-Piemonte S.p.a.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R.-Piemonte S.p.a. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

8. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio, manlevando S.C.R.-Piemonte S.p.a. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.A. - C.so Marconi, 10 - 10125 Torino

Allergopharma S.p.A.
Stefania Cianci
Consigliere

Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata ed efficace copertura assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni contraenti e dei terzi, prestata da primaria Compagnia, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.

Resta inteso che l'esistenza della copertura assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provarne, in qualsiasi momento, la adeguatezza, validità ed efficacia, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura potrà risolversi di diritto con escussione della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

9. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per i danni eventualmente non coperti dalla sopra indicata polizza, ovvero sotto franchigia contrattuale o eccedenti i massimali assicurati.

ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C., nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- esito positivo verifiche antimafia;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle

Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.A. - C.so Marconi, 10 - 10125 Torino

Allergopharma S.p.A.
Stefania Cianci
Consigliere

prestazioni affidate;

- cessione di tutto o parte del Contratto;
- per ogni singolo lotto, subappalto non autorizzato;
- ingiustificata sospensione della fornitura;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- esito negativo della verifica effettuata dal supporto tecnico scientifico nominato dalla Regione Piemonte di cui al paragrafo 8.1 del Capitolato Tecnico;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di procedura;
- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. e comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un

Regione Piemonte - C.so Marconi, 10 - 10125 Torino S.C.R. Piemonte S.p.A.

Allergopharma S.p.A Stefania Cianci Consigliere

nuovo Fornitore.

In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura S.C.R.-Piemonte S.p.a. avrà diritto di escutere la cauzione prestata per lo specifico lotto rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'ordinativo di fornitura risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. al risarcimento dell'ulteriore danno.

2. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.a. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.a. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.a. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 13 - SUBAPPALTO

Essendo il fornitore l'unico soggetto produttore dei prodotti oggetto della presente Convenzione è vietato allo stesso di subappaltare la fornitura in

Allergopharma S.p.A
Stefania Gianci
Consigliere

oggetto.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. Salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di violazione di detti divieti, S.C.R. e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'ordinativo di fornitura.

2. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto, all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 15 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.a.

Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.A. - C.so Marconi, 10 - 10125 Torino

Allergopharma S.p.A. Stefania Cianci Consigliere

3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.a., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e la Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 16 - REFERENTE DELLA FORNITURA

Il Fornitore ha nominato la Sig.ra Stefania Cianci quale "Referente della Fornitura" per l'esecuzione della presente Convenzione: egli è il soggetto referente e responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 17 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.A. - C.so Marconi, 10 - 10125 Torino

Allergopharma S.p.A
Stefania Cianci
Consigliere

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.

3. Il D.E.C. dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

ART. 18 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di mera fornitura senza posa in opera, S.C.R. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di

Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.A. - C.so Marconi, 10 - 10125 Torino

Allergopharma S.p.A. Stefania Cianci Consigliere

Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura.

Pertanto qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. D.U.V.R.I.), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.

Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003, ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.A. - C.so Marconi, 10 - 10125 Torino -

Allergopharma S.p.A
Stefania Cianci
Consigliere

3. S.C.R. - Piemonte S.p.a. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.a. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.a. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.a. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nella lettera d'invito e suoi allegati.

7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente di S.C.R. - Piemonte S.p.a., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

Allergopharma S.p.A
Stefania Cianci
Consigliere

8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

ART. 20 - DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico.

La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.a. e alle Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le spese di rimborso pro quota dei costi per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del D.Lgs. n. 163/2006 e le eventuali spese di registrazione della Convenzione. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore

Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.A. - C.so Marconi, 10 - 10125 Torino

Allergopharma
Stefania Cian
Consigliere

Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 de D.P.R. n.131/86 , con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 23 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.a. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di specificatamente aver considerato le seguenti clausole: art. 2 - Oggetto della Convenzione; art. 3 – Durata; art. 6 – Obbligazioni specifiche del Fornitore; art. 8 – Corrispettivi e modalità di pagamento; art.10 – Penali; art. 12 – Clausola risolutiva espressa; art. 13 – Subappalto; art. 14 — Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito; art. 19 – Trattamento dei dati; art. 20 – Disciplina applicabile; art. 21 – Foro competente; art. 22 – Spese contrattuali; art. 23 – Clausola finale.

S.C.R. Piemonte S.p.A. C.so Marconi, 10 - 10125 Torino - Regione Piemonte

Allergopharma S.p.A
Stefania Cianci
Consigliere

Torino, lì 07 LUG 2014

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R. Piemonte S.p.A.

S.C.R. Piemonte S.p.A. C.so Regione Piemonte Via Marconi, 10 - 10125 Torino

Il Fornitore

Allergopharma S.p.A.
Stefania Cianci
Consigliere